


L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA E IL SUO RAPPORTO CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE


Loredana Musmeci




ALLEGATO D

ELENCO DEI RIFIUTI ISTITUITO DALLA
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
2000/532/CE DEL 3 MAGGIO 2000


Classificazione dei rifiuti




La classifica dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice Cer, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/Ce.



Se un rifiuto è classificato con Codice Cer pericoloso « assoluto », esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.



Se un rifiuto è classificato con Codice Cer non pericoloso « assoluto », esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.



Se un rifiuto è classificato con Codici Cer speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:



a) Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- La scheda informativa del produttore;
- La conoscenza del processo chimico;
- Il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- La normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- Le fonti informative europee ed internazionali;
- La scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.




Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.






Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non configurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III.

Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.





Uno stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III.


Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.



**REGOLAMENTO UE N°1357/2014 DELLA
COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2014
(SOSTITUISCE L'ALLEGATO III DELLA
DIRETTIVA 2008/98/CE)**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE
2014 CHE MODIFICA LA DECISIONE 2000/532/CE**

Entrambi entreranno in vigore il 1 giugno 2015



Evidentemente la spinta verso « l'allineamento totale » ai criteri GHS/CLP è stata talmente forte da soverchiare totalmente le istanze degli operatori e degli Esperti del settore e da far dimenticare il richiamo presente all'articolo 1 comma 3 dello stesso regolamento (Ce) 1272/2008: «I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/Ce relativa ai rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela, o un articolo ai sensi del presente regolamento».

A livello nazionale c'è da chiedersi: che sorte avranno la Legge 28/2012 e la Legge 116/2014.

Emergono infatti diversi profili di incompatibilità con le nuove disposizioni europee di cui si è fin qui detto:



Legge 28/2012

- Inerente l'ecotossicità (che già si poneva in contrasto con il contenuto della nota 1 all'allegato I al Dlgs 152/2006), il regolamento (UE) 1357/2014 rimanda ancora all'allegato VI alla direttiva 67/548/Cee. Ciò comporterà che andranno considerate anche R51 e R52 (non presenti nel CLP ma nella 67/548), R53 (H413 del CLP), R52/53 (H412 del CLP).

Legge 116/2014

- Appare discostarsi dal percorso valutativo affermato dal Legislatore europeo; inoltre la sua entrata in vigore (18 febbraio 2015) introduce un ulteriore elemento di cambiamento in una situazione quanto mai instabile, dati i numerosi e recenti interventi sul testo della Parte IV, Dlgs 152/2006 accanto a quelli annunciati per il prossimo mese di giugno.



Può quindi essere utile proporre alcuni spunti di riflessione, non esaustivi, quali:

Le ricadute sui metodi analitici e sulla valutazione dei dati	La ribadita «prevalenza dei test» rispetto alle concentrazioni e l'importanza che ciò assume rispetto all'ecotossicità	Le conseguenze del «cambio di classificazione» cui andranno incontro molti rifiuti. Alcune caratteristiche di pericolo prevedono limiti più alti; le sommatorie si modificano; vengono introdotti i valori soglia sotto i quali la sostanza non entra nella sommatoria. Tutto ciò potrebbe portare, in alcuni casi, anche a un declassamento del rifiuto?	L'impatto sul divieto di miscelazione di cui all'articolo 187 del Dlgs 152/2006	I necessari adeguamenti delle autorizzazioni e delle procedure di gestione
--	--	--	--	--

In altre parole occorre pianificare fin d'ora il cambiamento, giugno è vicinissimo.



VALGONO ANCORA I PARERI ISS IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI IDROCARBURI?

- La Decisione 2014/955/Ce afferma nella premessa dell'ALLEGATO sotto il paragrafo «Valutazione e classificazione» che:
- *«se del caso , al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note dell'Allegato VI del Regolamento 1272/2008/Ce: Note B, D, F, J, L, M, P, Q, R e Uomissis»*
- I pareri dell'ISS, assunti a rango di legge per quanto concerne la classificazione come cancerogeno e mutageno, si sono basati proprio sulle note J, K, M, P, pertanto si ritiene che essi rimangano validi anche una volta entrati in vigore i nuovi disposti comunitari (1/6/2015);
- Per quanto concerne invece la caratteristica H14, come noto i pareri ISS non sono assunti a norma di legge, tuttavia poiché il Regolamento 1357/2014/Ce al punto 3 dei Considerando afferma che l'attribuzione della caratteristica H14 debba essere fatta secondo i criteri fissati nell'allegato VI della 67/548, si ritiene che il parere ISS possa essere ancora un utile riferimento, soprattutto per la suddivisione in classi di composti.



IL PARERE ISS PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ESIBENTI PH ESTREMI

- Poiché il Regolamento 1357/2014/Ce per le caratteristiche di pericolo HP4 e HP8 non tiene conto dell'aspetto dei pH estremi, si ritiene che dal 1 giugno 2015 il parere ISS in materia non costituisca più un riferimento.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

